

sufficienti per emettere un'opinione assoluta, dovette rimetterne la risoluzione al Governo.

Quanto a tutti gli altri punti fu emessa su ciascheduno un'opinione, e proposte le diverse cifre di spesa ch'io non potrei ora indicare all'improvviso, non ricordandole esattamente.

**BERTINI.** Io aveva domandata la parola per proporre che il Governo faccia stampare e distribuire ai deputati questa relazione.

*Voci. No! no!*

**PRESIDENTE.** Il deputato Polto propone un ordine del giorno, il quale è così concepito:

« La Camera, invitando il Ministero ad ottenere che la pubblicazione dei rendiconti delle due Camere abbia luogo per ora col sesto del *Monitore Universale* della repubblica francese, passa alla votazione della categoria. »

*Voci. Ai voti! ai voti!*

**MELLANA.** Domando la parola.

Non vorrei che si chiudesse la discussione su questa categoria, dacchè intendo fare alcuna osservazione sur un altro degli articoli che la compongono.

**PRESIDENTE.** Avrà la parola in tempo.

Pongo ai voti l'ordine del giorno proposto dal deputato Polto.

(La Camera approva.)

La seduta è sciolta alle ore 5 e 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione del bilancio passivo dell'azienda generale delle finanze;

2° Discussione del progetto di legge intorno alla Cassa invalidi della marina reale;

3° Discussione del progetto di legge pel riordinamento dei Monti di soccorso in Sardegna.

## TORNATA DEL 21 MARZO 1851

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi* — Relazione sul progetto di legge provvisoria sulle risaie — Seguito della discussione sul bilancio passivo dell'azienda generale delle finanze pel 1851 — Proposizione soppressiva del deputato Mellana sulla categoria XVI, Spese diverse — Opposizioni e schiarimenti del commissario regio, e del relatore — Proposizione del deputato Michelini — Osservazioni del deputato Mantelli — Soppressione dell'articolo 2 di quella categoria — Approvazione della categoria XIV e degli articoli del progetto di legge, e delle altre categorie fino alla XX — Mozione del deputato Bella relativa allo stabilimento balneario di Acqui — Risposte del ministro delle finanze — Approvazione della categoria XXI — Proposizione del commissario regio d'una categoria d'aggiunta — Opposizioni del relatore — Reiezione — Votazione, ed approvazione del progetto di legge pel bilancio suddetto — Discussione del progetto di legge sulla Cassa invalidi di marina — Approvazione degli articoli 1, 2, 3, e 4 — Emendamento del deputato Bollo all'articolo 5 — Approvazione di questo, e del seguente — Emendamento del medesimo all'articolo 7 — Osservazioni del relatore Quaglia, del ministro di marina e del deputato Mellana — Approvazione dell'emendamento e degli articoli 7, 8, 9 e 10 — Osservazioni del deputato Farina Paolo, e risposte del deputato Elena e del relatore — Votazione ed approvazione della legge.

La seduta è aperta ad un'ora e 3/4 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**AIRENTI**, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

3716. Serralunga Maria e Teresa, sorelle, chiedono che il Governo apra un apposito locale nella città di Torino, per raccogliervi le vedove e le figlie attempate d'impiegati civili e militari che sono sprovvedute di mezzi necessari alla vita.

3717. Giani Giuseppe, ed altri 32 negozianti di liquori, e di vino, di Voghera e di Godiasco, presentano una petizione conforme a quella portante il n° 3651, relativa alla riforma del sistema delle gabelle accensate.

### OMAGGI.

**PRESIDENTE.** Il signor Carlo Buzzolini, antico navigatore, membro del municipio e della Camera di commercio di

Genova, faceva omaggio alla Camera di 170 esemplari di una sua memoria intitolata: *Il porto di Genova considerato nelle sue relazioni colla strada ferrata.*

L'avvocato Corini fa omaggio alla Camera di 150 esemplari d'un suo articolo estratto dall'*Eco della Lomellina*, intitolato: *La legge provvisoria sulle risaie adottata dal Senato.*

Il signor Francesco Gagliardo fa omaggio alla Camera di 150 esemplari d'uno scritto intitolato: *Considerazioni sopra il ministeriale progetto di legge per l'abolizione dei diritti differenziali adottato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 aprile 1850, precedute da un breve esame del decreto del Governo inglese del 26 giugno 1849.*

### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PROVVISORIA PER LA COLTIVAZIONE DELLE RISAIE.

**BRONZINI-ZAPPELLONI**, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incar-

cata dell'esame del progetto di legge provvisoria per la coltivazione delle risaie. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 647.)

Io la depongo come al solito sul banco della Presidenza, facendo avvertita la Camera essere di tutta urgenza la discussione di questa legge. La Camera si farà agevolmente persuasa di quest'urgenza, solo che voglia considerare che trovasi prescritto il termine di circa 50 giorni per adempiere alle formalità necessarie per mettere questa legge in esecuzione. Noi siamo già al 21 marzo, e la Camera vede che, per poco si ritardi la discussione, la stagione per questa coltivazione sarà già di troppo avanzata.

**PRESIDENTE.** Questo progetto di legge sarà stampato e distribuito per venire quanto prima in discussione.

**MANTELLI.** Proponerei che si tenesse una seduta straordinaria per la discussione di questa legge.

**PRESIDENTE.** La Camera delibererà su questa proposta quando le sia distribuita la relazione or ora presentata.

Fra tanto non essendo essa ancora in numero, si procede all'appello nominale.

(Questo viene interrotto, dacchè sorvengono deputati a comporre il numero richiesto per deliberare.)

La Camera essendo ora in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO PASSIVO DELL' AZIENDA GENERALE DI FINANZE DEL 1851.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio passivo dell'azienda generale di finanze.

La Camera rammenta che la discussione era rimasta alla categoria 14; che sulla questione del materiale della *Gazzetta Piemontese* si adottò l'ordine del giorno proposto dal deputato Polto; che la categoria non si era potuto votare perchè il signor Mellana si riservò di fare alcune osservazioni su alcun altro articolo della medesima.

Do quindi la parola al signor Mellana.

**MELLANA.** Noi siamo passati ordinatamente da un sistema di Governo ad un altro, e quindi, in vece di togliere di un colpo tutti i privilegi, e gli abusi i quali erano contrari al sistema costituzionale, si è preso per sistema di venir mano mano provvedendo a questi mali, quando si presentavano le circostanze nelle discussioni delle leggi che ad essi si riferivano.

Questo sistema la Camera lo ha fin qui adottato invariabilmente: e tutte le volte che si presentavano tali casi, ha applicato nelle sue leggi il nuovo diritto creato dallo Statuto; ogni volta che si vide di fronte un antico privilegio, od un'antica ingiustizia, ne deliberò la soppressione, e così doveva e deve operare se vuole dar vita allo Statuto, se vuole far cessare quegli abusi che si trovano in opposizione agli ordinamenti nuovi, alla legge fondamentale che ci regge.

Ora veggo in questa categoria che ci troviamo in presenza di un privilegio quanto mai si possa dire strano, cioè di una proprietà la quale è esonerata dal pagare le imposte al comune ed alla provincia, più di una diminuzione di quelle prediali.

Era a sperarsi che la Commissione avesse studiato questa materia, e avesse apportato alla Camera il suo giudizio; ma invece la Commissione si restrinse a dire che vi sono dei dubbi, e propone lo stanziamento di un fondo quasi ad og-

getto di convalidare col voto della Camera un così strano privilegio; solamente si restringe a consigliare il Ministero di non pagare una tal somma, se prima non matura bene, col concorso dei giureconsulti, questa materia, ed anche, ove d'uopo, non si faccia attore innanzi al magistrato.

Questo procedere mi sembra strano; so che tocca al legislatore in primo luogo di far una legge per abrogarne una antica, so che tocca al legislatore di dichiarare quali sono i privilegi e gli abusi i quali intende di far cessare; appartiene poscia ai magistrati di applicare le leggi e di conoscere quando sono lesi i diritti dei terzi acquisiti a titolo oneroso.

Se noi infatti lasciamo, nel caso concreto, il giudizio al magistrato, senza che prima siano per noi abrogati i reali decreti coi quali da prima, cioè nel 1775, veniva concessa questa immunità, e quello del 1814 che ridonava questo potere all'attuale possessore, certo è che lasciandosi dal legislatore sussistere i decreti sui quali si fonda questo privilegio, il magistrato che non giudica, ma che applica le leggi, dovrà per contro riconoscere la legalità di questo preteso diritto perchè voi lasciate legale valore ai titoli che lo costituiscono.

Ma se noi applicando lo Statuto aboliremo quei titoli, allora il magistrato farà, se richiesto, quello che a lui appartiene, conoscerà, cioè, se furono lesi dei diritti acquisiti a titolo oneroso.

A questo riguardo voglia la Camera ritenere una circostanza essenzialissima, ed è che, se promulgandosi lo Statuto si fosse, come era doveroso, dichiarato di pien diritto cessati tutti i privilegi, allora i magistrati sarebbero stati chiamati a sopprimerli essi stessi; ma invece si sono voluti lentamente sopprimere per leggi speciali, e molti ancora ne esistono: per modo che i magistrati tutto di applicano ancora le leggi dell'antico regime non ancora abrogate, sebbene contrarie al vero spirito dello Statuto, per cui in questo caso se il legislatore non annulla quegli antiquati decreti, i magistrati saranno tenuti a considerarli per ora vigenti, e quindi ad applicarli. Quante imposte incostituzionali, perchè non egualmente ripartite, non si sono fin qui percepite? E ciò perchè per legge non si è ancora provveduto a realizzare lo Statuto.

Oltre di che voglio ancor far notare un'altra anomalia del sistema a tal riguardo seguito dalla Commissione:

Io non ho sott'occhi il contratto di cui fa cenno la Commissione stessa; ma da quanto si può scorgere, da quanto si asserisce nella relazione, una data proprietà veniva in perpetuo esonerata dal pagare le imposte comunali e provinciali; di più otteneva una garanzia che l'imposta allora regia, ora nazionale, non oltrepasserebbe mai un certo limite.

Vediamo ora le conseguenze che da quel fatto il Governo fece derivare, e che la Commissione non ha osato di condannare. Dire che non si dovessero pagare oggidì le imposte comunali e provinciali da un possessore di un fondo, nol si poteva senza rendersi ridicoli: ebbene, queste imposte si sono fatte pagare dal proprietario, e poi ad esso si sono rimborsate coi denari della nazione: bella giustizia in vero! O quel decreto che concedeva un così strano privilegio ad una proprietà era tutto di valido, o no; se più non poteva sussistere, toccava allora al proprietario di uniformarsi alla legge comune a tutti i cittadini, e pagare; o quel decreto poteva ancora aver vigore, ed allora il proprietario doveva esperirlo verso il comune e la provincia, in danno dei quali quel privilegio era stato accordato; ma in niun caso mai, né in niuna ipotesi poteva il tesoro della nazione essere chiamato a compiere ai debiti di quella proprietà privilegiata.

Quando i denari della nazione si chiamavano tesoro regio, potevano farsi e si facevano tali largizioni. Ma ora la sola

giustizia può regolare l'impiego del denaro che si domanda ai contribuenti.

D'altronde voglio fare un'altra osservazione alla Camera, ed è, che le imposte comunali e provinciali si pagano per le migliori e la sicurezza che il comune o la provincia apportano ed assicurano alle proprietà degli individui. Se non vi fosse questa ragione, il pagamento delle imposte sarebbe un aggravio iniquo. Ora io domando: questa proprietà, intorno alla quale io ragiono, usufruisce essa, sì o no, dei benefici che ne conseguono a tutte indistinte le proprietà, frutto appunto del pagamento dell'imposta stessa? Gode essa o no questa proprietà del beneficio delle strade comunali e provinciali, dei mercati, dei pubblici stabilimenti e di tutti gli altri, che, procurando il benessere al comune ed alla provincia, accrescono il valore dei prodotti della proprietà, il valore della proprietà stessa?

Negare questa verità non si può; perchè dunque dovrà rifiutarsi al carico, quando fruisce del beneficio? Se nel 1775 questa proprietà aveva il valore di dieci, certo al dì d'oggi ne ha quello di 50; se in allora dava il prodotto di due, oggi dà certamente quello di sei. Questo mutamento di valori si deve nella maggior parte alla cresciuta civiltà, agli sforzi che hanno fatto i comuni e le provincie per migliorare la sociale condizione. Ora questa proprietà sarà triplicata di valore, e triplicata la rendita che dà al possessore, e perchè questo dovrà andare immune dalla sua quota in quelle contribuzioni che furono spese e si spendono precipuamente per ottenere il risultato di progredire in civiltà, dalla quale ne conseguivano tali benefici in pro dei professori?

Epperò questo privilegio non è tanto condannato dal disposto dello Statuto, quanto dai più semplici dettami della giustizia.

Credo che questa questione sia abbastanza grave per non passare inosservata, ed io l'ho mossa perchè la Camera veda che il voler seguitare il sistema della Commissione, cioè d'incaricare il Governo che fin qui, pagando, ha fallito al debito suo a mutare co'suoi giureconsulti questa materia, ed a rendersi attore avanti i magistrati per fare cessare un tale privilegio, è tale sistema che inverte gli uffici dei vari poteri dello Stato. Solo al potere legislativo si appartiene lo abolire i privilegi. D'altronde non dobbiamo dare luogo a questo precedente, poichè tutte le volte che si presenterà un privilegio da abolire, e ve ne sono molti ancora, si porrà sempre innanzi questo esempio, se da noi inavvedutamente in oggi si adottasse il Consiglio della Commissione.

Perciò io sono d'avviso che noi negando la somma che a quest'oggetto ci viene domandata, dobbiamo dichiarare che questo privilegio, od esenzione, comunque appellare si voglia, più non può sussistere a petto dell'eguaglianza sancita dallo Statuto,

Il bilancio è una legge, e con essa noi possiamo dichiarare questa verità e sanzionarla: io perciò propongo la soppressione di quest'articolo della presente categoria. Ma se mai vi fosse alcuno che credesse si dovesse per legge speciale abolire quel privilegio, e ciò non potersi fare nel bilancio; allora, a fine che per questa ragione secondaria non si pregiudichi ad un principio, ove fosse reietta la mia proposizione, pregherei la Camera, nello stanziare per intanto questa somma, di voler invitare il Ministero a presentare un'apposita legge, perchè in avvenire non gli sarebbe più accordata tale somma per un privilegio che non può, nè più deve esistere.

**ARNULFO**, *commissario regio*. Sono in debito di fare alla Camera alcune spiegazioni in proposito dell'articolo di spesa di cui ora si tratta, affinchè possa meglio apprezzare

la proposta del Governo e le osservazioni fatte in contrario dall'onorevole deputato Mellana. La proposizione di spesa contenuta in quest'articolo ha il suo fondamento nel contratto del 25 aprile 1775, contenente cessione del tenimento delle Apertole, fatta dal regio patrimonio a S. A. R. il duca Benedetto Maria Maurizio del Chiabrese, in pagamento della dote e donativo per le gioie dovuti da Sua Maestà a sua Altezza Reale la principessa Maria Anna Carlotta Gabriella sua figlia e consorte di detta A. R. il duca del Chiabrese. Debitore il Re della dote e del donativo suddetti, ha ceduto con tal istromento in paga il tenimento delle Apertole; e fra le clausole del contratto trovasi la seguente, cioè: « Così pure saranno a carico della mentovata S. A. R. le taglie dovute pei terreni occupati dalla bealera, ed il pagamento in perpetuo dell'annuo tasso stabilito e convenzionato in annue lire 6 mila di Piemonte, che si dovrà pagare a dirittura nella tesoreria generale a quartieri maturati, principiando dal primo del corrente anno, il qual tasso sarà fisso, perpetuo ed invariabile per qualunque tempo, e non potrà accrescersi per qualsivoglia causa eziandio straordinaria e privilegiata. »

Queste sono le testuali parole del contratto che intervenne; se in queste si contenga la concessione d'un privilegio è ciò che rimane a decidersi: pare però che la fissazione del tributo, ossia tasso, in una somma determinata per sempre, debba piuttosto aversi come corrispettivo, e non come privilegio, inquantochè è da presumere che tanto maggiore si sia stabilito il prezzo dello stabile cadente in contratto, quanto minori furono i carichi ai quali si è assoggettato, od almeno quanto più invariabile e certo è il rilevare delle contribuzioni, non soggette ad eventualità d'aumento. Io non intendo di dire che non possa formare oggetto d'esame, e possa anche dar luogo a contestazione. L'interpretazione di tale patto, a fronte delle circostanze del giorno d'oggi; ma, dopo aver accennato il fondamento della proposta che forma soggetto della discussione, debbo tuttavia dichiarare che il Governo acconsente alla proposizione fatta dalla Commissione, cioè di far esaminare la questione dal lato del rigoroso diritto. Parmi che ciò debba premettersi ad ogni altra determinazione della Camera, inquantochè, trattandosi di vedere se questo contratto contenga un privilegio a favore del proprietario del tenimento delle Apertole, ovvero un diritto acquistato a titolo oneroso, io credo che spetti unicamente ai tribunali di ciò decidere, ove venga la decisione provocata dagli interessati, per non aver potuto amichevolmente concordare sugli effetti di quel contratto. Tanto più io così penso, perchè se per avventura i magistrati dichiarassero che i termini nei quali è concepito l'istromento ostano a che si possano questi beni assoggettare a tributo maggiore di lire 6 mila antiche in cui furono convenuti, in allora non mi pare che si possa più sostenere che contiene un privilegio a titolo gratuito nè che si possano dare provvedimenti legislativi...

**MICHELINI**. Domando la parola.

**ARNULFO**, *commissario regio*. Che se poi i magistrati dichiareranno che tal patto può aversi come la concessione d'un privilegio gratuitamente concesso, allora, o si pagheranno per intero i tributi dal proprietario, od in caso contrario si potranno dare le disposizioni legislative necessarie per far cessare il privilegio medesimo, se si crederà giusto e conveniente di ciò fare. Ripeto, il Governo s'assume l'obbligo di fare studiare la questione in via legale; ed io porto opinione che nè esso sarà troppo arrendevole in persona dei suoi consulenti nel concedere ciò che non possa essere dovuto al proprietario, nè il proprietario vorrà pretendere di

eperire delle ragioni eccedenti il limite del suo contratto; motivo per cui io penso che trattandosi della interpretazione di un contratto, questa debba precedere, senza che da ciò ne derivi però la conseguenza che la Camera non possa essere chiamata a dare un voto ulteriore, visto l'esito della interpretazione da darsi dalle persone legali, ed in ogni caso dai tribunali competenti.

L'onorevole deputato Mellana non dissentirebbe, a quanto parmi, che intanto la somma si porti in bilancio, salvo poi a stabilire ulteriormente; perciò sembrami che il suggerimento della Commissione, dal Governo accettato, sia tale da poter corrispondere anche alle viste dell'onorevole deputato.

Premessi questi schiarimenti ed osservazioni, la Camera decida quale partito creda più giusto e più conveniente d'abbracciare.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor relatore.

**SANTA ROSA, relatore.** Se alcuno vuole ancora fare qualche osservazione, io mi riservo di parlar dopo.

**MICHELINI.** La Commissione, riguardo all'articolo che discutiamo, fa due osservazioni; primieramente essa dice essere questione troppo grave perchè la si possa risolvere, dirò quasi, in via incidentale, senza cioè che si facciano precedere sopra la medesima studi profondi; in secondo luogo che spetta ai tribunali il decidere.

Quanto alla prima osservazione io dichiaro che ho migliore idea dei membri che compongono la Commissione di quella che ne abbia il relatore; io credo che essi sono bastantemente periti del diritto pubblico per conoscere essere inalienabile il diritto d'imporre contribuzioni, dimodochè il Governo non può rinunciarvi a scapito dei Governi avvenire. Questo è così vero, che la Camera ebbe più volte ad applicare questo principio. Che più? Una volta quasi dappertutto erano esenti anche i beni ecclesiastici, ed erano esenti sicuramente in virtù di legge, o in virtù di consuetudini che forza avevano di legge, e in virtù anche di concordati; ma si è forse tralasciato perciò di sottoporli al diritto comune, di obbligarli a pagare come tutti gli altri? Quindi lo stesso deve accadere nel caso di cui parliamo.

Si è detto: spetta ai magistrati l'interpretare il contratto, ed il vedere se abbia a continuare l'esenzione di cui attualmente godono i beni di cui si tratta. Se la questione si deferisce ai magistrati, è chiaro che essi pronuncieranno che deve continuare l'esenzione. (*Oh! oh!*)

Sì, signori. Diffatti, chi ha esentati i beni in questione dall'imposizione? È il Governo. Dunque, a meno che intervenga un altro atto del Governo, deve continuare la stessa esenzione. Al Governo solo spetta il far cessare quell'esenzione che egli concedeva, perchè quando la concedeva vi era necessariamente la tacita condizione che essa durava finchè avesse piaciuto al Governo stesso. Se altrimenti fosse, ne avverrebbe che quel Governo aveva maggior diritto di quello che abbia il Governo attuale; il che è assurdo, perchè ci vuole eguaglianza non solo fra i cittadini contemporanei, ma ancora fra i cittadini che si succedono sulla faccia della terra. (*Harità*)

Io dico dunque che i magistrati cui venisse deferita la controversia giudicherebbero secondo il contratto fatto di cui ci ha dato lettura l'onorevole commissario regio. Ora se nel contratto avvi la clausola che i beni di cui si tratta non debbano pagare imposizione, i magistrati manterranno questa clausola. Non possono fare altrimenti.

Venendo all'applicazione di questi principii, che io credo inconcussi, sono d'avviso che debba cessare l'esenzione di cui si tratta, e debba cessare per legge; ma siccome questo bilancio che sarà legge non potrebbe avere effetto retroattivo,

così la cessazione dell'indennità non dovrebbe principiare che dal giorno in cui sarebbe promulgata la legge.

Ciò nullameno questa cessazione potrebbe principiare col bilancio del 1852, nel qual caso si potrebbe votare il seguente ordine del giorno:

« La Camera, invitando il Ministero a sopprimere quest'articolo nel bilancio del 1852, passa alla votazione della categoria. »

**MELLANA.** Mi rincresce di dover prendere un'altra volta la parola su questo soggetto; ma se la Camera vuole portare un momento la sua attenzione sul medesimo, vedrà di leggieri che la cosa è di molto rilievo e che merita un'approfondita discussione. Avanti ogni cosa, osserverò al signor commissario regio, che esso non ha ben compreso le mie ultime parole; egli mi fa dire che io sarei d'avviso di stanziare ancora per quest'anno la presente somma per lasciar tempo al Governo di agire; ma questo non è nè il mio pensiero, nè il concetto da me espresso. Io ho detto che questo privilegio non poteva più sussistere; che sebbene vi possa essere nella Camera chi creda che quest'abolizione si debba fare per legge speciale, io tuttavia era e sono d'opinione (e ne ho fatta apposita istanza), che quest'abolizione sia fatta nel bilancio; ma dicevo che, in tutti i casi che non fosse adottata la mia proposizione, desideravo che, ove la Camera la stanziasse, non la concedesse a titolo, come vorrebbe la Commissione, di dar tempo al Governo ad agire, ma solo per dargli il tempo a presentare una legge. Qui sta tutta la questione: io sostengo che non appartiene nè ai magistrati, nè al Governo il decidere se sussista questo privilegio, ma bensì al potere legislativo: toccherà poi ai magistrati a vedere se il contratto che originò questa spesa fosse a titolo oneroso, e siasi con questa soppressione leso il diritto da qualcheduno debitamente acquisito. Allora il magistrato pronuncierà in materia che è sua, e che non spetta a noi.

Qui vorrei avere sott'occhi il foglio ufficiale dell'anno scorso, e ripeterei parola per parola le ragioni che lo stesso signor commissario ha pronunciate quando si trattava di levare i privilegi all'Ossola; privilegi che molti deputati dicevano guarentiti da formale contratto: se avessi quel foglio, non avrei che a mettere innanzi le parole allora dette dall'onorevole signor commissario per combattere quanto egli venne oggidì dicendo; come anche per convincere il Ministero della giustizia della mia proposta; non avrei che a ripetere loro le parole da essi pronunciate in occasione della legge abolitiva delle banalità; allora essi sostenevano il principio, che si dovevano bensì quei privilegi abolire, ma che se erano stati a titolo oneroso conceduti, o per qualsiasi altra ragione fossero quei possessori danneggiati, constatate le loro ragioni, dovessero essere rimborsati (cosa che io non ho votato certamente) dai comuni presso i quali quelle banalità esistevano.

Ora invece che si tratta d'un privilegio stato creato a danno d'un comune, ora che su quel comune o provincia dovrebbe gravitare il peso del riscatto, se questo privilegio potesse avere un qualche valore; ora invece si vuole farlo sopportare dallo Stato. Vera contraddizione, e che non può avere altro fondamento che su di un pensiero, quello cioè di trovare modo di continuare un tal favore a quel possessore. Infatti, ben si sa, che portata la cosa al punto di dire che oggidì vi possa essere una legge od un fatto che esoneri una proprietà dal pagare i contributi a cui tutte le altre vanno soggette, è tale assurdo da non potersi in alcun modo sostenere: perciò per dare a questo fatto una qualche ragionevo-

lezza, si disse: il proprietario paga integralmente le imposte, lo Stato poi per fare onore ad un contratto, o diremo meglio ad una donazione nuziale del 1775, rimborsa queste medesime contribuzioni.

Vedono adunque che siamo al punto di combattere il Governo colle parole del Governo, il commissario del Governo colle parole del commissario del Governo.

A questo proposito io faccio presente alla Camera che se noi entriamo in questa via di metterci in ogni incontro in contraddizione, non so se si emerteranno mai dei grandi principii, i quali soli ci possono gradatamente condurre a vere, sode e progressive riforme; il lavoro di Penelope non può mai adottarsi dai legislatori.

Io insisto quindi nel dire che sia conveniente il togliere questa somma, e ciò facendo noi non facciamo che applicare le dottrine fin qui seguite da noi stessi.

Rinnovo quindi la mia proposizione che sia tolta da questa categoria la somma di lire 3600, perchè non può concedersi una somma che valga a mantenere anche per un sol giorno un tale privilegio. Solamente nel caso che la Camera rigettasse, il che non credo, questa proposta sulla considerazione, ch'io però credo erronea, che vi voglia una legge speciale, solo in questo caso, dico, inviterei la Camera di voler ben dichiarare che la concede provvisoriamente pel solo spazio di tempo che si richiede per presentare questo progetto di legge.

**ARNULFO**, *commissario regio*. Dalle ultime parole dell'onorevole deputato io scorgo che non mi sono scostato dalle sue parole quando ho detto che egli avrebbe anche acconsentito a che si portasse in bilancio la somma, salvo a provvedere poi.

Siccome si dice che il contratto contiene la concessione d'un privilegio, io mi permetterò di ricordare alla Camera le parole dell'istrumento testè da me letto, anche per dedurne poi la conseguenza che il presente caso non può assimilarsi a quello delle provincie per cui si abolirono nello scorso anno i privilegi.

Col contratto suddetto non si dichiarò che il tenimento sarebbe stato esente dalle imposte, ma al contrario si è fatto, dirò, un patto aleatorio, determinando che l'imposta sarebbe sempre stata 6 mila lire antiche, che valgono ora 7200 lire nuove.

Fra le eventualità possibili vi è quella di aumento, e quella di diminuzione delle imposte. Coll'essersi il loro ammontare reso invariabile non si accordò un privilegio d'esenzione, ma si diede luogo a fissare il prezzo, avuto riguardo alla certezza della imposta. Tanto è ciò vero che per il tenimento delle Apertole si paga l'intera contribuzione che risulta dai ruoli, e soltanto in questo bilancio si portò la somma eccedente le 7200 lire nuove.

Da ciò vedrà l'onorevole Mellana, vedrà la Camera, che vi è un'immensa differenza tra il caso di questo contratto speciale e individuale, relativo ad un determinato stabile, e l'esenzione dai tributi anticamente accordata alle provincie d'Ossola e della Riviera d'Orta.

Quando l'onorevole deputato si richiamasse alla mente ciò che ebbi l'onore di dire alla Camera nell'occasione che si trattò di quegli antichi privilegi delle provincie, vedrebbe che uno fra gli altri principali argomenti da me adottati fu quello che tali privilegi rimasero estinti mediante l'occupazione francese, che il Governo sardo nel 1814 ebbe i suoi Stati esenti da privilegi, alcuni dei quali furono qui in parte accordati dal Governo medesimo dopo il 1814, ma a titolo gratuito.

Da ciò chiaro apparisce che vi corre un immenso divario tra l'assoluta esenzione da ogni tributo accordata gratuitamente ad intere popolazioni, a diverse provincie, e la stipulazione contrattuale per un certo e determinato stabile di una somma fissa per tributi, il cui rilevare, sebbene diventasse minore, tuttavia dal proprietario si dovrebbe sempre pagare in lire 7200.

Per queste ragioni io penso che debba premettersi la risoluzione in via legale della controversia, dove d'uopo, nanti i tribunali, e che ciò sia più logico trattandosi dell'applicazione dell'interpretazione di un contratto; tanto più che qualunque decisione avesse pronunziata la Commissione del bilancio, per illuminata che sia, il proprietario dello stabile non trovandosene soddisfatto potrebbe aver ricorso ai tribunali, i quali, ove per avventura giudicassero dovuta la somma di cui si parla, dovrebbe imporsi la medesima nel bilancio, qualunque fosse la deliberazione attuale della Camera.

Il Governo però non si oppone, ed è disposto d'abbracciare quel sistema che la Camera sarà per ammettere conforme all'equità ed alla giustizia. Poichè non per amore di privilegio il Governo sottopone le premesse osservazioni, ma perchè la Camera possa ben giudicare se qui si tratti di un vero privilegio che possa abolirsi per legge, oppure di un contratto obbligatorio avente corrispettivo.

**SANTA ROSA**, *relatore*. Mi occorre aggiungere a quelli già dati uno schiarimento a riguardo di quest'articolo di spesa. Nel 1818 il Governo dichiarava:

« Si faccia noto all'intendente generale di Sua Altezza Reale la signora duchessa del Chiab'èse, che ferma sempre dovendo rimanere la massima che niuno sia esente dai tributi, e volendo la Maestà Sua per altra parte mantenere fedelmente la clausola inserita nell'istrumento giudiziale del 15 aprile 1775, con che fu stabilito che il tenimento delle Apertole non pagherebbe per *tassa fondiaria* che sole 6000 lire vecchie di Piemonte in qualunque caso ed a qualunque titolo, è intenzione sovrana che dal predetto signor intendente si debbano d'or innanzi pagare le tasse cui sarà sottoposto il tenimento delle Apertole, sia per il tributo regio, sia per carichi comunitativi, mandamentali e provinciali, prescrivendo contemporaneamente alle regie finanze di compensare in ogni anno l'azienda della prefata Altezza Sua di quanto avrà pagato per causa dei tributi delle Apertole, oltre alle 6000 lire vecchie, o 7200 nuove di Piemonte pattuite nel sovracitato istrumento, e ciò col mezzo di mandato da spedirsi a favore dell'azienda di Sua Altezza Reale sulla categoria dell'azienda di finanze. »

Da questo documento risulta, che non in forza di privilegio che non esiste, e che non può esistere, ma in forza di un istrumento si paga allo Stato la somma di cui si tratta. La Commissione quindi non ha creduto nemmeno che si potesse muovere dubbio a questo riguardo. La questione che si fece alla Commissione è la stessa cui accennava l'onorevole deputato Mellana la seconda volta che parlò: essa consiste nel vedere se nel citato istrumento la condizione dell'esenzione di parte delle imposte dirette, ed ora del rimborso delle medesime, sia stata fatta a titolo oneroso o a titolo gratuito. Se a titolo gratuito, non v'ha dubbio che non si deve più pagare, se a titolo oneroso, cioè come parte del prezzo di quel podere, in questo caso soltanto la Commissione ha creduto che sarebbe dovuta tale somma pagare dallo Stato, come si pagherebbe un altro debito qualunque. Ma appunto per guarentire le regie finanze dal pagamento di somma che non fosse dovuta, ha opinato che quel pagamento dovesse essere sospeso, sinchè

non fosse decisa la questione sopra accennata in via amichevole, o giuridica; ma non credo che si potesse la medesima risolvere dal potere legislativo, ma solo dal potere giudiziario, quando le parti fossero disaccordi nell'interpretare l'istrumento del 1775. Eppertanto vi si propone di lasciare la somma stanziata nella presente categoria, ma di sospendere il pagamento di questa spesa finchè non sia deciso se questo è un debito reale dello Stato, oppure se proviene da una semplice concessione gratuita.

Prego l'onorevole deputato Mellana a ricordarsi delle conclusioni della Commissione, la quale dice:

« La vostra Commissione, invitando il Governo ad assicurarsi della legalità di questa spesa prima di eseguirne il pagamento, ed in caso contrario a sospenderlo, promuovendo a questo riguardo la decisione dei tribunali, vi propone di ammettere sotto questa riserva la somma portata in questa categoria. »

Si persuaderà allora che tra la sua proposta e quella della Commissione la differenza consiste piuttosto nella forma che nella sostanza. Difatti esso vorrebbe costringere chi viene portato come creditore dello Stato a muovere lite allo Stato ove esso si creda assistito in diritto.

E per contro la Commissione ha creduto che ciò fosse sconveniente, e che invece si dovesse tal questione esaminare attentamente, e dove sia risolta, come si crede, favorevolmente allo Stato, risolversi per via concorde tra le parti interessate. La Commissione non dubitò che ove stiano le presunzioni fattesi, il creditore di tal somma sia per chiamarsi soddisfatto delle ragioni che gli si possano far sentire in via amichevole.

Questi sono i motivi sui quali trovasi appoggiato il voto che la Commissione propone alla Camera.

**FARA-FORNI.** Io dirò, signori, pochissime parole, poichè col dirne tante veggo che non sono molto fortunato.

Mi limiterò pertanto ad invitare la Camera, il caso essendo identico, trattandosi di contratti a titolo oneroso, di prendere in questa categoria la medesima deliberazione che venne presa riguardo ai diritti e contratti della Riviera d'Orta or sono dieci mesi.

Io quindi appoggio la proposta dell'onorevole deputato Mellana, persuaso che la Camera vorrà prenderla in quella considerazione che merita, e che la giustizia distributiva esige.

**MELLANA.** L'onorevole commissario del Governo mi rispose, che quando combattè i privilegi dell'Ossola si appoggiò al fatto, che erano cessati, stantechè erano già stati aboliti dalla dominazione francese, e solo a titolo gratuito ricostituiti nel 1815. Riconosce egli dunque il fatto della dominazione francese; e infatti bisogna pur riconoscerlo, perchè è stato un Governo legale: ora la dominazione francese aveva anche aggregato alla corona, cioè al patrimonio della nazione, questa proprietà, della quale ragioniamo.

Non solamente adunque aveva rivendicata la percezione delle imposte, ma rivendicato il fondo stesso.

Fu nel 1814 che, a titolo meramente gratuito, venne ridonato all'antico possessore questo medesimo podere, al quale per soprappiù si riconduceva l'antica immunità. Vede il signor commissario che il paralello è esattamente giusto fra questo fatto, cioè, e quello dell'Ossola. Tutti abbiamo sentito ciò che viene di leggerci il signor commissario, e sfido a trovare in quelle parole di ridonazione un alcunchè che accenni a titolo oneroso; ora, se l'onorevole commissario del Governo ha accettata la legalità dell'operato del Governo francese in merito dell'Ossola, deve, e non può far diversamente, ammetterla nel caso nostro, che è a quello perfettamente identico.

Ora, per seguire quella logica stretta che si è seguita in riguardo all'Ossola, bisognerebbe ridare questo fondo alla Corona. Ma io non voglio valermi dell'arma che mi avrebbe sporta il commissario del Governo: a me basta che cessi una tale incostituzionale immunità.

Mi riassumo. Tocca alla legge a dichiarare cessata una tale immunità; oggidì, a petto dello Statuto, non vi può essere un cittadino immune dal pagare i contributi; ciò si può dichiarare nella legge del bilancio, anzi lo si deve, perchè noi non possiamo stanziare una somma da erogarsi in una incostituzionalità; dico che nè nella donazione del 1775, nè nella ridonazione del 1814 non vi è nulla che accenni a titolo oneroso; dico che, se vi saranno diritti acquisiti, spetterà al magistrato a giudicare; dico infine che quello che era un privilegio nella sua origine, e che ora è un fatto incostituzionale, non può, nè deve più esistere, e che noi non possiamo, nè dobbiamo tollerarlo, e che quindi si deve sopprimere questo articolo di questa categoria.

**MICHELINI.** Domando di rettificare la mia proposizione. Io non credo col deputato Mellana che sia necessaria una legge speciale per sopprimere l'articolo che cade in discussione. L'approvazione del bilancio è legge così perfetta come tutte le altre. Laonde giova afferrare l'occasione che ci si presenta per far quello che il deputato Mellana proporrebbe di fare con legge speciale; giova ricavare profitto dalla discussione che ebbe luogo sinora, giacchè mi sembra la Camera sia bastantemente illuminata per decidere con cognizione di causa.

Siccome però le leggi non devono avere effetto retroattivo, e che questa l'avrebbe, se si sopprimesse l'intero articolo di cui si tratta, così io propongo che sia ridotta a metà. (*Risa prolungata*) Io non credo di aver detto un gran marrone. Difatti, da una parte sta la necessità della soppressione, dall'altra le leggi non devono avere effetto retroattivo, ora il proprietario... (*Interruzioni su vari banchi*) Quelli che sono d'avviso contrario, parleranno contro, ma credo che non riusciranno a confutare le mie ragioni. Ora io dico che il proprietario ha diritto di godere dell'esenzione, finchè la legge che gliela accorda non sia abrogata da una nuova legge; e siccome questa nuova legge non è stata sancita prima del 1° gennaio 1851, così essa avrebbe effetto retroattivo se si sopprimesse per intero l'articolo di cui si tratta.

Per questi motivi, e qualunque abbia ad essere la sorte della mia proposizione, mosso dalla considerazione che quello stesso potere che aveva la facoltà d'imporre tributi aveva pure quella di esentare, io propongo che l'articolo di cui si tratta sia ridotto a metà.

**SANTA-ROSA, relatore.** Risponderò al signor deputato Michelini che la giustizia non si fa per metà. O la somma di cui si tratta è dovuta, ed essendo dovuta, non lo sarà in forza di una legge che non esiste, ma di un istrumento, nè potrà ricusarsi dopo il primo luglio. O non è dovuta, perchè dipendente da un titolo gratuito, nel che tutti siamo d'accordo, non dopo la discussione, ma sin da principio della medesima, ed in quel caso si persuaderà il signor conte Michelini che non possiamo ammetterne il pagamento dal primo gennaio scorso. Non trovasi ammissibile la sua proposizione sotto ogni aspetto si consideri.

La questione sta quindi nel vedere se debbasi accogliere la proposta sospensiva della Commissione, o quella soppressiva dell'onorevole Mellana.

**MICHELINI.** Domando la parola per un fatto personale. Al dilemma dell'onorevole preopinante, io rispondo che per lo passato era dovuto dal Governo il rimborso delle

contribuzioni a cagione dell'istrumento stipulato da chi ne aveva l'autorità; ma dal momento che sarà promulgata la legge del bilancio, esso non sarà più dovuto. Proponendo che si dividesse per metà la somma che cade in discussione io volevo avvicinarmi al vero; ora scorgendo che tale proposta non garba alla Camera, e volendo raggiungere la verità, propongo che cessi questo pagamento dal momento che sarà promulgata questa legge.

La Camera farà senza dubbio buon viso a questa mia proposizione fondata sulla verità e sulla giustizia.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Mantelli.

**MANTELLI.** Il signor Michelini forse non ha avvertito che non vi ha legge la quale possa esonerare alcuno dal pagamento dei tributi: e questo basta per rispondere a quanto egli ha sostenuto. Ma nel caso concreto, senza risalire alla questione che venne già bastantemente trattata dagli onorevoli preopinanti, io farò solo osservare, che dalle parole dette dall'onorevole commissario e dall'onorevole relatore consta sostanzialmente che noi non sappiamo se sia o no dovuto dalle finanze il rimborso cui si riferisce l'articolo 2 dell'attuale categoria, perchè nessuno di noi ha saputo finora definire se a titolo oneroso o gratuito sia stata fatta la concessione di cui si tratta. Ora, io dico, se non vi ha titolo certamente non si può stanziare nel bilancio una spesa. Se il Governo vuol fare delle spese, è necessario che venga a dichiarare il motivo per cui intende farle; dal momento che il Governo dice che aspetta ancora la decisione dei magistrati, noi dobbiamo rispondere che doveva rovedervi prima.

Intanto nello stato attuale delle cose, nello stesso modo che nel bilancio dei lavori pubblici si è stabilita la massima che non si potessero stanziare fondi senz'chè già si conoscessero i progetti, e tutti gli elementi necessari per la formazione di un'opera, lo stesso vuoi dire per qualunque altra spesa che la Camera non può stanziare se il Governo non dice: « io sono realmente debitore. » Ciò che il Governo vuol fare ora, lo dovea far prima, e noi intanto non possiamo far a meno di sospendere questo pagamento fin d'ora, e non già differire al bilancio del 1852; ed ove in avvenire vi avesse la decisione dei magistrati, secondo cui questo rimborso sia dichiarato a titolo oneroso, allora sarà il caso di stanziare in bilancio la somma occorrente. Ma presentemente, ripeto, essa debbe eliminarsi.

**ARNULFO, commissario regio.** Debbo osservare alla Camera non essere esatto il dire dell'onorevole deputato Mantelli, che il Governo non abbia saputo definire con qual titolo si sia proposta la somma che è in discussione. Il Governo non solo ha accennato il titolo per cui è stata stanziata, ma ne fece conoscere le clausole, i termini in cui sta scritto; e soggiunge che, essendosi sempre pel passato data al titolo medesimo l'interpretazione e l'esecuzione che si dà attualmente mediante la proposta che è in questione, ha dato alla proposta medesima tutto l'appoggio di cui potesse abbisognare e che fosse in suo potere di dare.

Il Governo non ebbe alcun dubbio sull'interpretazione del contratto e sull'esecuzione che dovesse darsi; venne bensì tal dubbio creato nel seno della Commissione. Tuttavia egli ha detto che non ha difficoltà di chiarire i dubbi suscitati; ma non per questo posso accettare l'osservazione fatta dall'onorevole deputato Mantelli, che cioè il Governo abbia proposto questa somma senza accennare per quali titoli fosse dovuta, perchè ciò non è.

**PRESIDENTE.** Vi sono due proposizioni; una del deputato Mellana per la soppressione totale dell'articolo 2 della categoria 14; l'altra del deputato Michelini per la soppres-

sione dal giorno in cui la legge approvante questo bilancio sarà promulgata.

Domando se è appoggiata la proposta Mellana.

(È appoggiata.)

Domando se è appoggiata la proposta Michelini.

(Non è appoggiata.)

Pongo ai voti la proposta Mellana per la soppressione totale dell'articolo 2 della categoria 14.

(La Camera approva.)

Pongo ai voti la categoria 14 secondo la proposta della Commissione, meno la somma soppressa, cioè nella somma di lire 194,962 30.

(La Camera approva.)

Categoria 15, *Sovvenzioni alla Cassa pensioni.* Essa è annotata per semplice memoria.

Categoria 16, *Casuali.* Essa è proposta dal Governo nella somma di lire 20,000, e dalla Commissione in lire 45,000.

Pongo ai voti la proposta della Commissione.

(La Camera approva.)

Categoria 17, *Impiegati in aspettativa.*

Qui occorre di venire prima alla votazione degli articoli addizionali.

L'articolo 2 è così concepito:

« A titolo di spese di stampa dei ruoli e di spese di riscossione delle contribuzioni dirette si riscuoteranno quattro centesimi in aggiunta ad ogni lira delle medesime, e saranno destinati alle spese della stampa dei ruoli e per gli stipendi degli esattori. Le somme sopravanzanti andranno in economia.

« Per decreto reale si fisseranno i circoli d'esazione e gli stipendi assegnati ai titolari dei medesimi.

« I ruoli delle contribuzioni dirette regie, saranno separati da quelli delle provinciali e delle comunali: gli avvisi e le quitanze che le concernono saranno fatte sopra carta di colore diverso. »

**ARNULFO, commissario regio.** Io non mi oppongo all'adozione dell'articolo 2; mi riservo solo di proporre una categoria di aggiunta nelle spese straordinarie, onde supplire a quelle cui il Governo si proponeva di far fronte col prodotto dei cinque centesimi proposti alla categoria undecima, e che la Commissione e la Camera ridussero a quattro.

Mi pare tuttavia che l'ultima parte di questo articolo debba piuttosto far oggetto di regolamento che di legge, sembrando che non sia opportuno di fissare per legge il colore della carta degli avvisi e delle quitanze.

Io dichiaro che il Governo è dispostissimo ad adottare l'idea contenuta in dett'ultima parte, e ne farà oggetto di disposizione regolamentare. Io non insisterò perchè si sopprima tal parte dall'articolo, se la Commissione s'opponesse; ma parmi conveniente che sia soppresso.

**SANTA ROSA, relatore.** Io credo d'interpretare le intenzioni della Camera dichiarando che, stante le dichiarazioni del Governo, aderisco a che si tolga la seconda parte del terzo alinea, il quale resterebbe così formulato:

« I ruoli delle contribuzioni dirette regie saranno separati da quelli delle provinciali e comunali. » Sarebbero così tolte le successive parole.

Come il commissario regio dichiarò, tale disposizione sta meglio in un regolamento che in un articolo di legge.

Il principio essenziale che voleva con quell'alinea sancire la Commissione, è quello che i ruoli di quelle tre contribuzioni debbano essere separati, affinché i contribuenti sappiano quali sono le contribuzioni che pagano nell'interesse dello Stato, quali delle provincie e quali delle spese dei comuni. (*Segni di adesione*)

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la soppressione dell'ultima clausola di quest'articolo, la quale è così concepita:

« Gli avvisi e le quitanze che le concernono saranno fatti sopra carta di colore diverso. »

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'articolo 2 senza quest'ultima clausola.

(La Camera approva.)

(Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono approvati senza discussione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 113.)

Viene ora la categoria 17. Essa è portata dal Governo in lire 21,020 e mantenuta nella stessa somma dalla Commissione.

(La Camera approva.)

Categoria 18, *Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione*, portata dal Governo in lire 16,159 08, e ridotta dalla Commissione a lire 14,109 08.

Pongo ai voti la proposta della Commissione.

(La Camera approva.)

Categoria 19, *Acquisti di stabili nell'interesse del demanio*, portata dal Governo in lire 5000, e ridotta dalla Commissione a lire 3000.

Pongo ai voti la proposta della Commissione.

(La Camera approva.)

Categoria 20, *Misuramento e ripartimento dei terreni demaniali in Sardegna*, portata dal Governo in lire 154,054 27, e mantenuta dalla Commissione nella stessa somma.

(La Camera approva.)

**BELLA.** Domando la parola per un'interpellanza relativa alla categoria 20.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**BELLA.** Dopo la categoria 20 del bilancio presentato dal Ministero, si vedono delle categorie soppresse, fra le quali se ne trova una riguardante il ponte sulla Bormida, e le strade d'accesso allo stabilimento balneario che lo Stato possiede vicino ad Acqui; facendosi cessare in quest'anno ogni nuova spesa al medesimo relativa, nè proponendosi alcuna opera d'ingrandimento, malgrado che da gran tempo abbia il Governo riconosciuta la convenienza e la necessità di accrescere quei fabbricati in ragione del bisogno, a cui essi debbono soddisfare.

La prodigiosa virtù di quelle acque termali, che a sollievo della sofferente umanità furono in tanta copia e in tanta varietà della natura raccolte in quel luogo, non abbisogna di venir dichiarata, e se vi ha desiderio giusto, insoddisfatto finora, questo è che in quello stabilimento, dirò quasi cosmopolita, poichè non per una città, o per una provincia, ma sibbene a beneficio del genere umano è costituito, non si vedano le fabbricazioni e le agevolezze crescere a sufficienza per darericovery e salute a tutti quanti ne abbisognano, e colà vanno a ricercarne.

Nei pochi mesi, per cui dura la stagione favorevole alle cure balnearie, succede ora in quello stabilimento un tale ingombro di persone da digradarne ogni animo delicato, poichè in una soffitta si annicchiano due o tre persone, che per la loro malferma salute avrebbero bisogno di un sito arioso e salubre. Si suole anzi reputare ventura grandissima il potersi in tale strettezza allogare, poichè quello è favore concesso per giro d'iscrizione a quanti stanno aspettando che loro si aprano le porte desiderate, mentre poi si compera un sì magro e disagiavole ricovero a prezzo che non sarebbe maggiore per una dimora comoda e libera.

Giustizia vuole però che si dica avere dal 1820 in poi lo stabilimento d'Acqui ricevuto un incremento preziosissimo per la simpatia che vi accordarono i principi ed i ministri che

si succedettero l'un l'altro, per la cui opera sorsero specialmente vasti e nuovi fabbricati a ricoverare gratuitamente i poveri infermi, ed a servire pel soldato che espone la sua vita a pro della patria. La città d'Acqui rammenta tuttora con entusiasmo il giorno in cui il magnanimo Carlo Alberto nel 1847 inaugurava il bel ponte che ora sorge sulla Bormida, e che toglie i bagni dall'isolamento in cui stavano ad ogni crescere del torrente. Ciò malgrado, lo stabilimento, da cui le finanze ritraggono pure un grasso profitto, è insufficientissimo, e non corrisponde menomamente alla portentosa efficacia delle sue acque termali; e fa quindi meraviglia che, invece di accelerare, si sospenda il corso a quei progetti di ingrandimento di già preparati, e che stavano per essere eseguiti.

Non si tratta qui d'opera d'interesse locale, ma bensì di cosa che giova in grado eminente alla salute pubblica, e che deve in conseguenza venir annoverata fra le opere di pubblica utilità le più importanti, le più filantropiche, e che meritano perciò speciali riguardi dal Governo, e che destar debbono la simpatia del Parlamento. Qualunque siano pertanto le strettezze delle nostre finanze, sarebbe sconveniente ed ingiusto il preferire la ricchezza materiale a quella più pregiata che mira alla conservazione della vita dell'uomo, e quindi non posso supporre che il Ministero, mentre provvede a tante opere pubbliche di vario genere, voglia dimenticare i bisogni di uno stabilimento così prezioso e raro.

Se dunque per quest'anno non vennero date disposizioni per far cosa utile in proposito, e se un'allocazione particolare pel bilancio che si discute, riuscirebbe inopportuna, non credo si debba ripetere un tale inconveniente nel bilancio 1852, e perciò invito il signor ministro a proporre per l'esercizio prossimo venturo una somma sufficiente, ovvero ad avvisare prontamente ai mezzi convenienti per rendere lo stabilimento balneario d'Acqui adattato al servizio che l'umanità sofferente ha diritto di richiedere.

Prego infine il signor ministro a dichiarare quali siano in proposito le sue intenzioni.

**NIGRA, ministro delle finanze.** Non entrerò nei particolari che occupano il Governo circa lo stabilimento delle terme d'Acqui, ma debbo però rispondere all'onorevole preopinante che il Governo, ben lungi dall'obbliare di occuparsi di quello stabilimento, aveva pensato se fosse stato possibile stanziare anche per quest'anno una somma in bilancio; ma le strettezze delle finanze lo costrinsero a far solo quelle spese che potevano dar compimento a quella parte che concerneva particolarmente i bagni dei poveri: per cui, come diceva l'onorevole relatore della Commissione, in quest'anno i medesimi potranno essere ricevuti in quello stabilimento in numero assai più grande che non si potesse per lo addietro.

L'intenzione del Governo è sicuramente quella di occuparsi di tale stabilimento: ma questo sarà oggetto da essere studiato per tenerne poi conto quando le finanze lo permetteranno.

**DEMARIA.** Le parole dette dal signor ministro mi giungono tanto più grate, inquantochè tolgono un timore che ragguagli forse inesatti avevano in me destato che è quello che il Governo volesse fare un'opportuna economia, relativamente appunto allo stabilimento dei poveri che dal signor ministro viene indicato. In questo stabilimento si sono spese egregie somme. Ora, per fare una meschina economia si vorrebbe che la mobilia d'essa fosse la stessa dello stabilimento che deve essere chiuso perchè era affatto inadatto allo scopo per cui era destinato.

Io invito perciò il signor ministro a provvedere che non si

introducano in quello stabilimento dei mobili, i quali apporrebbero elementi di insalubrità affatto dannosa a' poveri che ne debbono usare. Inoltre lo inviterei pure a provvedere a che le vasche dei bagni non si facessero con semplice muratura, imperocchè questa costruzione è abbandonata da tutti coloro che si occupano di costruzioni balnearie.

Questi sono i punti sui quali io spero che il signor ministro vorrà fissare la sua attenzione onde far compiuto il beneficio che la nazione farà ai poveri ricevendoli in quello stabilimento.

**NIGRA**, ministro delle finanze. Aggiungerò ancora che, circa la questione delle vasche, m'informarò, e la prenderò ad esame: quanto poi alla mobilia, debbo assicurare l'onorevole deputato preopinante che non ha guari si sono date le disposizioni onde esso stabilimento fosse provvisto con quella decenza ed economia che siano conciliabili colle circostanze, ed in modo da non lasciar mancare il necessario.

**BELLA**. Io prendo atto delle dichiarazioni del signor ministro esternando il desiderio che le sue promesse siano adempiute.

**PRESIDENTE**. Categoria 21, *Restituzione capitale, ed interessi della quota inferiore alla rendita di lire 2 del prestito 7 settembre 1848*. Essa è proposta dal Governo e dalla Commissione nella somma di lire 82,600.

(La Camera approva.)

**ARNULFO**, commissario regio. Il Governo alla categoria 11 propose che si allogasse la somma di lire 1,121,309 75, rilevare di centesimi 5 sulle contribuzioni prediali, coi quali centesimi 5 si proponeva di far fronte non solo alle spese necessarie pei ruoli di esazione ed all'aggio dovuto ai percettori, ma inoltre temporariamente alle spese che occorrono per mettere in esecuzione la legge sui fabbricati che il Parlamento ha adottata.

La Commissione e la Camera approvarono votando quella categoria il sistema adottato dal Governo, quello cioè di portare in bilancio i centesimi addizionali sul tributo prediale, per meglio assegnare e ripartire l'aggio dei percettori e sopperire alla spesa necessaria pei ruoli; ma la Camera e la Commissione hanno creduto che per far fronte alle spese necessarie per attuare le nuove leggi d'imposta non si debba prendere il fondo dai centesimi addizionali suddetti, ma bensì debbano prelevarsi sul bilancio generale. Per questa ragione e la Commissione e la Camera ridussero i centesimi addizionali a soli quattro; per conseguenza la somma proposta dal Governo fu ridotta a lire 897,047 80, e perciò colla differenza in meno di lire 224,261 95. Il Governo riconobbe che il sistema adottato dalla Commissione è più esatto, poichè, rigorosamente parlando, la spesa necessaria per attuare le nuove imposte deve essere una spesa generale, e non da prelevarsi sopra i centesimi addizionali, gravitanti sugli stabili fruttiferi, i quali devono servire a far fronte soltanto alle spese dei ruoli, e all'aggio di esazione; per questa ragione non mi opposi alla riduzione proposta dalla Commissione da cinque a quattro centesimi, e che la categoria medesima fosse votata in lire 897,047 80.

Ma in seguito a questa riduzione rimase a provvedersi per le spese alle quali il Governo deve far fronte per porre in esecuzione le nuove leggi d'imposta ed in ispecie quella sulle case ed edifi.

Il Governo aveva due mezzi per provvedere a ciò, cioè, o di proporre che si creasse un'amministrazione generale delle contribuzioni dirette, o di stanziare interinalmente un fondo sufficiente per provvedere ad un aumento di impiegati nell'amministrazione già esistente.

Per amore di economia abbracciò quest'ultimo partito, poichè senza creare un'amministrazione superiore per le contribuzioni dirette, si vale intanto di quella esistente, e coll'aumento d'impiegati può provvedere all'attuazione della legge sui fabbricati.

Il Governo tanto più preferì quest'ultimo partito inquantochè il primo non è adottabile, rigorosamente parlando, salvo quando tutte le leggi di nuove imposte siano dal Parlamento approvate; allora solo potrà stabilire basi certe sopra le quali debba la nuova amministrazione essere costituita.

Ma intanto v'è la legge dei fabbricati da mettere in esecuzione, ed a questo riguardo debbo dichiarare alla Camera che il relativo regolamento è preparato, tutto insomma è disposto perchè possa domani, se si vuole, essere pubblicata onde possa ricevere esecuzione; ma mancano gli impiegati che la debbono mandare ad effetto, cioè quegli agenti demaniali, o per meglio dire quegli agenti di finanza che sono in tal legge contemplati.

Ora, per pagare questi agenti manca certamente il fondo al Governo, e per provvedere ad esso aveva appunto proposto che invece di quattro fossero cinque i centesimi addizionali portati nella categoria 11; in mancanza di essi debbesi necessariamente provvedere collo stanziamento di una somma speciale in bilancio.

Il Governo ha la necessità di inviare nelle provincie appena sarà pubblicata la legge sui fabbricati, dei verificatori, degli ispettori, i quali dividansi le provincie medesime in distretti e verifichino la giustizia e l'esattezza delle consegne dei fabbricati che i proprietari e possessori debbono fare, e le operazioni dei Consigli comunali, ne promuovano le rettificazioni opportune, e curino presso l'autorità amministrativa la risoluzione delle opposizioni e sostengano insomma le parti del Governo in tutto ciò che riflette la legge, la quale ha l'importante oggetto di censire i fabbricati, e di supplire al catasto in un modo speciale sebbene provvisorio ed eccezionale.

Questi impiegati, il Governo si pone in misura di averli, ma è indispensabile la somma per pagarli: questa somma potrebbe essere necessaria in 200 mila lire, come l'aveva proposto alla categoria 11, mediante un centesimo di più, ma siccome l'annata è già inoltrata, vale a dire vi ha già un trimestre come trascorso, il Governo crede che colla somma di lire 150 mila possa far fronte al pagamento di tutti questi impiegati per l'annata corrente.

In proposito di questi impiegati dirò, che per amore di economia, il Governo abbracciò il sistema di non proporre pel momento un'amministrazione delle contribuzioni dirette, la quale avrebbe avuto per conseguenza la nomina d'un considerevole numero di impiegati, ma preferì di valersi intanto dell'azienda delle finanze per dirigere i lavori, aggiungendo due o tre impiegati temporari per ciascuna provincia, in ragione della maggiore o minore estensione, onde adempiscano all'ufficio di verificatori e d'ispettori, onde, in una parola, rappresentino il Governo, ma sarebbe impossibile di eseguire la legge se non si dessero mezzi pecuniari, legge che importa sommamente di mettere a pronta esecuzione, poichè potrà immediatamente produrre, sebbene la riscossione del tributo debba essere di non poco protratta per le operazioni indispensabili che devono prendere onde fissare le quote.

È dunque urgente che si accordino al Governo i mezzi.

Se si calcola il numero degli impiegati a due, ed in alcune provincie a tre, il qual numero è piuttosto scarso che suffi-

ciente, io non dubito di asserire che la spesa di lire 150 mila è assolutamente necessaria e non punto eccedente.

Per queste ragioni io propongo alla Camera che in surrogazione di quel di più che il Governo chiedea alla categoria 11, voglia nella categoria 22 allogare la somma di lire 150,000, onde sopperire al pagamento degli impiegati, cui sarà affidata l'attuazione della legge sui fabbricati; e di quelle ulteriori leggi di finanza, d'imposta diretta, che il Parlamento sarà per votare in questa Sessione.

**SANTA ROSA, relatore.** Non potrei esprimere l'opinione della Commissione a questo riguardo, in quanto che tale spesa non venne alla medesima domandata dal Governo. Nuladimeno esporrò alcune considerazioni nel mio particolare.

O si tratta di uno stabilimento fisso del personale relativo alle contribuzioni dirette, ed in tal caso non si può provvedere nell'occasione del bilancio senza conoscerne prima il concetto e la spesa. O si tratta delle spese relative al personale necessario per l'attuazione della legge relativa ai fabbricati, come sembra aver voluto accennare il commissario regio, ed in allora osserverò, che già trovasi stanziata nel bilancio dell'erario una somma di 145 mila lire incirca per il catasto, e che il Governo può servirsene per tutte le spese di personale, od altro concernente la formazione del catasto provvisorio prescritto per l'attuazione dell'imposta sui fabbricati. Non credo poi che la somma stanziata nel bilancio dell'erario non sia più che sufficiente per tale oggetto. Od infine si tratta della spesa occorrente per corrispettivo a darsi a chi sarà incaricato di riscuotere questa nuova contribuzione diretta.

Ora il Governo, in forza dell'articolo secondo della legge, già votato dalla Camera, rispetto a questo bilancio, può soddisfare a questa spesa, perchè col medesimo il Governo è autorizzato ad esigere quattro centesimi addizionali sulle spese di stampa dei ruoli, e di riscossione delle contribuzioni dirette, fra le quali si annovera quella sui fabbricati.

Fu appunto provveduto al caso, in cui una nuova imposta diretta venisse messa in esequimento, dando il diritto al Governo di prelevare i quattro centesimi sulle nuove imposte dirette, e fissandogli le norme da eseguire nell'impiegarne il montare.

Mi riassumo, e dico: o si tratta di un nuovo personale permanente, ed allora non credo che si possa in occasione del bilancio determinare, e votarne la spesa; o si tratta semplicemente delle spese occorrenti per l'attuazione del catasto provvisorio sui fabbricati; in questo caso ravviso sufficiente la somma che è portata nel bilancio dell'erario; o si tratta in fine delle spese di riscossione e di stampa dei ruoli, ed in quel caso l'articolo secondo della legge annessa a questo bilancio vi ha sufficientemente provveduto.

**MELLANA.** Intendo solo di fare tre brevi osservazioni al discorso dell'onorevole commissario del Governo che ci domanda un credito di lire 150 mila per pagare nuovi impiegati per organizzare l'esazione delle nuove imposte. La prima si è che nel modo che la ritenzione dei 4 centesimi sulle altre imposte è sufficiente per l'esazione di quelle, così si deve trovar modo che la ritenzione dei 4 centesimi sui proventi di queste nuove imposte valga a sopperire alle spese d'esazione delle medesime.

La seconda si è per fare osservare al ministro ed alla Camera che si possono avere per tale oggetto degli impiegati senza onerare lo Stato di nuove spese. I Ministri tutti hanno degli impiegati in aspettativa; si sa che le nuove leggi organiche dovranno annullare molti impieghi; si sa che è suonata la fine delle aziende d'ogni natura; i Consigli d'intendenza quanto prima dovranno cessare: ora se il Ministero vuole es-

sere previdente e fare il debito suo, deve aprire questi nuovi impieghi a questi impiegati, o che aspettano, od il cui impiego deve cessare, ed in tal modo troverà già nel bilancio i fondi per far fronte a queste spese. Se ciò non si farà, si creeranno nuovi impiegati, e quando verrà il tempo di sopprimere degli impieghi, si dirà che si vuole violare posizioni acquisite, e ci sarà giocoforza onerare lo Stato di molte pensioni. Ma allora il ministro non avrà scusa e sarà compromessa la sua responsabilità, se non sarà stato previdente, ed io sarò esatto nel ricordargli la tornata di quest'oggi.

La terza osservazione infine si è questa, che in ogni caso non bastino i fondi stanziati, potrà sempre, coll'assenso della Camera, valersi di quelli stanziati pel censimento i quali giacciono infruttuosi, che domandarne dei nuovi.

Per queste considerazioni io non posso annuire alla domanda delle lire 150,000 che ci vien fatta dal Governo.

**ARNULFO, commissario regio.** L'onorevole relatore della Commissione accennò che la proposta attuale non fu sottoposta alla Commissione.

Io lo richiamo alla pagina 25 della sua relazione, ove trovo da lui riferito che, dietro schiarimenti avuti dal Governo, riconobbe che i centesimi che questo proponeva di riscuotere alla categoria 11, erano destinati a « soddisfare le spese relative al nuovo personale che si farà necessario per l'attuazione delle nuove imposte. » Ciò vuol dire che il Governo manifestò la necessità in cui si trovava d'aver una somma a questo riguardo, e la palesò alla Commissione, dando ad essa le opportune informazioni e gli schiarimenti relativi.

Dopo ciò la Commissione cosa disse nella sua relazione? Disse che non era giusto che i fondi fruttiferi venissero in particolare a sopportare le spese che si dovevano fare per la legge sui fabbricati; in ciò il Governo non disconvenne, ma il bisogno delle nuove spese fu accennato fin d'allora.

Il Governo non s'oppose a che i centesimi addizionali fossero nella categoria 11 ridotti da 5 a 4, ma manca, ciò stante, il fondo per le spese succitate cui debbesi per ciò altrimenti provvedere.

L'onorevole relatore dice poi, che se si tratta di creare un'azienda nuova, fa d'uopo di proporne una; ma io prego la Camera di ricordare ciò che ebbi or ora a dire, cioè che aveva il Governo due mezzi, o quello di creare un'amministrazione compiuta per le imposte dirette, oppure di provvisoriamente supplire coll'aumento di impiegati all'amministrazione esistente; che la prima idea non la potrà realizzare con vantaggio, salvo quando tutte le leggi d'imposte siano votate, e che il Governo sappia quale sia il numero degli impiegati necessario ed il sistema da adottarsi; e preferì il secondo mezzo, che è quello che dà fondamento all'attuale domanda.

In proposito di quest'ultimo mezzo, io osserverò alla Commissione, o, a meglio dire, all'onorevole di lei relatore, che inutilmente egli vorrebbe che il Governo si giovasse della somma stanziata nel bilancio dell'erario per le spese del catasto, poichè in primo luogo la destinazione pel catasto potrebbe dar motivo a dubitare se il Governo possa servirsi di tal somma per porre in attuazione la legge sui fabbricati, la quale sebbene debba supplire al catasto, tuttavia, propriamente parlando, esso non mira alla formazione del catasto nel vero significato di questo vocabolo, motivo per cui, siccome quella categoria porta il titolo *per spese del catasto*, questa indicazione ha un significato proprio, relativo cioè alla vera catastazione. Io dubito assai che il Governo senza altro possa valersi di quei fondi per l'attuazione della legge sui fabbricati. Ma quand'anche il potesse, io ricordo

alla Camera che nella legge sui fabbricati si è dichiarato che le spese per le perizie ordinate tanto dai comuni, quanto dagli agenti demaniali, o dagli intendenti, si sarebbero dovute prelevare sulla categoria delle spese di catasto, con che certamente o si assorbirà quella categoria, o poco rimarrà, poichè la spesa di tutte le perizie, che possono occorrere in tutto lo Stato, onde accertare il vero reddito delle case, certamente non sarà di poco rilievo; ond'è che non si può far fondamento sopra quella somma, sia, ripeto, perchè ha una speciale destinazione propria per il catasto, sia perchè sarà assorbita dalle spese di perizia contemplate nella legge sui fabbricati. Quanto poi al personale degli impiegati, io posso assicurare l'onorevole deputato Mellana e la Camera che è proponimento del Ministero di valersi di tutti quegli impiegati che possono rimanere disponibili.

È vero che si è dal Governo proposta la soppressione dei Consigli d'intendenza, ma sopra questi impiegati non si potrà fare fondamento per porre in esecuzione la legge sui fabbricati, poichè anche quando null'altro ostasse, la soppressione non è fin qui pronunciata.

Per queste ragioni io dico, che se la Camera vuole che la legge sui fabbricati sia prontamente attuata, è mestieri che accordi la somma approssimativamente necessaria per far fronte alle spese: e ciò quand'anche si volesse supporre che la somma portata in bilancio sotto il titolo di spese pel catasto non venisse compiutamente assorbita dalle spese di perizia suaccennate, non ne deriverà inconveniente, poichè il residuo rimarrà all'erario; ma il nominare 80 o 100 impiegati, che debbano percorrere le provincie per attuare una legge di tanta importanza, senza avere un fondo per pagarli, vede la Camera che sarebbe poco prudente per parte del Governo e sarebbe tanto più imprudente qualora, trattandosi della discussione appunto del bilancio delle finanze (e quegli impiegati debbono far parte dell'amministrazione delle finanze), non fosse venuto alla Camera chiedendo il fondo relativo.

Signori, la necessità, l'urgenza di porre la legge in esecuzione è dimostrata, i mezzi io non dubito che la Camera li voglia accordare, poichè chi vuole il fine vuole i mezzi.

Insisto pertanto affinchè sia ammessa la proposta categoria, e si comprenda in essa la somma di lire 150,000.

**SANTA ROSA, relatore.** Prendo ancora la parola per dire che son ben lungi dal negare al Governo i mezzi per soddisfare ai bisogni accennati dal commissario regio. Intendo solo che la spesa relativa venga meglio specificata, e proposta più regolarmente. Osservo poi al signor commissario regio, che posto che egli ha citato alcune parole della mia relazione, ne poteva citar altre, colle quali dichiarava appunto, a nome della Commissione, che ove il Governo avesse avuto bisogno di un maggior personale temporaneo, o stabile, o d'introdurvi altre modificazioni a riguardo della riscossione dei tributi diretti, avrebbe poi potuto farne domanda per legge speciale.

Quando il Governo presenterà questa legge speciale giustificando che le 45 mila lire stanziare nel bilancio dell'erario non saranno sufficienti per provvedere, sia alle spese a farsi sulle perizie, ed altre per un catasto provvisorio dei fabbricati, sia a quelle del personale che vi è necessario, o specificando la destinazione che intende dare alle lire 150,000 ora richieste, sarò il primo a votare lo stanziamento della somma che ci richiederà, e certamente la Camera non penserà diversamente.

Quando io diceva che alla Commissione non si è fatta una

proposta esplicita rispetto alle lire 150,000 ora domandateci dal commissario regio, non andava errato. Difatti la Commissione non conobbe altro documento senonchè una nota, nella quale s'indicava che la somma di lire 250,000 era indispensabile per un personale necessario alla compilazione delle matricole dei ruoli; nè ebbe altra domanda verbale a tal riguardo nel suo seno per organo del Ministero. Non si occupò pertanto della domanda di siffatte duecento cinquanta mila lire, perchè non poteva conoscere sufficientemente il principio che dava luogo a tali spese.

Riferendomi a quanto già osservai in proposito, sto fermo nella conclusione già presa, perchè, ove il Governo creda, come intende dimostrare il signor commissario regio, insufficiente la somma stanziata nel bilancio dell'erario per soddisfare alle spese di cui si tratta, abbia a domandarne un credito supplementario, giustificandone meglio la destinazione e l'ammontare.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Il Governo propone che si aggiunga una nuova categoria in lire 150,000 per il maggior personale di impiegati che richiede l'attuazione delle leggi sulle nuove imposte già votate dalla Camera.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova non è adottata.)

Porrò ora ai voti l'articolo primo del progetto di legge, che rimane così concepito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 115.)

(La Camera approva.)

Darò lettura dell'intero progetto di legge come fu votato per articoli. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 115.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	124
Maggioranza . . . . .	65
Voti favorevoli . . . . .	105
Contrari . . . . .	19

(La Camera approva.)

**DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE  
SULLA CASSA DEGLI INVALIDI DELLA MARINA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge sulla Cassa degli invalidi della marina militare e mercantile. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 514 e 518.)

Se niuno domanda la parola, consulterò la Camera se intende passare alla discussione degli articoli.

(La Camera approva.)

« Art. 1. La Cassa degli invalidi di marina è soppressa.

« Verrà istituita una nuova Cassa di risparmio e beneficenza per gli invalidi della marina mercantile. »

Se nessuno domanda la parola lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 2. I capitali di qualsiasi natura, che costituiscano le rendite dell'attuale Cassa degli invalidi di marina saranno divisi per metà fra la nuova Cassa degli invalidi e le finanze dello Stato.

« Sono eccettuate da questa divisione, il patrimonio del riscatto schiavi che sarà devoluto per intero alla nuova Cassa degli invalidi, e le tonnare e le mugginare che ritorneranno in possesso delle finanze dello Stato. »

La Commissione propone un emendamento a quest'articolo nei seguenti termini:

« I capitali di qualsiasi natura che costituiscono le rendite ed il fondo dell'attuale Cassa degli invalidi di marina, saranno divisi e assegnati in proporzione di un terzo alle finanze dello Stato, e di due terzi alla nuova Cassa.

« Sono eccettuate, ecc., come nell'alinea del progetto ministeriale. »

**CAVOUR**, ministro di marina, agricoltura e commercio. Il Ministero acconsente a questa mutazione.

**PRESIDENTE**. Siccome il Ministero accetta quest'emendazione, io metto ai voti il secondo articolo nel modo che fu redatto dalla Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 3. Le pensioni tutte degli individui appartenenti alla classe mercantile già liquidata o da liquidarsi a seconda dei vigenti regolamenti, rimarranno ad esclusivo carico della nuova Cassa degli invalidi. »

Se nessuno domanda la parola pongo ai voti quest'articolo 3.

(La Camera approva.)

« Art. 4. Le pensioni dei militari come quelle di tutti gli impiegati amministrativi cadranno a carico del pubblico erario e saranno regolate dalle leggi sulle pensioni. »

Se nessuno domanda la parola pongo ai voti quest'articolo 4.

(La Camera approva.)

« Art. 5. (Proposto dalla Commissione.) In ogni caso di concessione di pensione ai marinai mercantili, od a chi per essi, secondo i regolamenti, l'ammontare delle ritenzioni cui fossero stati soggetti durante il servizio effettivo prestato alla marina militare, sarà dal pubblico erario versato nella Cassa invalidi mercantili. Un simile versamento sarà fatto da questo a quella dell'erario nei casi di concessione di pensione ad un militare della regia marina, od a chi per esso, il quale abbia contribuito alla Cassa mercantile. »

**BOLLO**. Pregherei la Camera a voler ammettere per quest'articolo una diversità di dicitura, la quale propongo nei seguenti termini:

« Dalla pubblicazione della presente legge in poi, se in conformità dei regolamenti sarà concessa una pensione ai marinai mercantili, od a chi per essi, l'ammontare delle ritenzioni cui d'ora innanzi fossero soggetti durante il servizio effettivo prestato alla marina militare, sarà dal pubblico erario versato nella Cassa invalidi mercantili. Un simile versamento sarà pure fatto da questa alla Cassa dell'erario nei casi di concessione di pensione fatta dopo la pubblicazione di questa legge ad un marinaio della regia marina, od a chi per esso, il quale d'ora in poi abbia contribuito alla Cassa mercantile. »

**QUAGLIA**, relatore. La Commissione nell'inserire questo articolo 5 tal quale è redatto nel progetto di legge che ora si discute, ebbe in mira l'articolo 41 del progetto di legge sulle pensioni della marina militare, il quale è a un dipresso concepito negli stessi termini. Siccome però la nuova redazione proposta dall'onorevole deputato Bollo tende ad introdurre maggiore chiarezza nelle espressioni di quest'articolo, la Commissione l'accetta.

**PRESIDENTE**. Rileggerò l'articolo proposto dal deputato Bollo. (Vedi sopra.)

Il signor ministro accetta la proposta del signor deputato Bollo?

**CAVOUR**, ministro di marina, agricoltura e commercio. L'accetto, imperocchè sembra anche a me più chiara.

**PRESIDENTE**. Quindi domando se è appoggiata.

(E appoggiata.)

Se niuno domanda la parola, la pongo ai voti.

(È approvata.)

« Art. 8 La nuova Cassa invalidi sarà provvisoriamente amministrata dall'azienda di marina, sotto la direzione di un Consiglio presieduto dall'intendente generale della marina.

« Lo stabilimento di nuove pensioni dovrà sempre essere sottoposto all'approvazione del ministro di marina. »

Se niuno domanda la parola...

**MELLANA**. Mi sembra che sarebbe conveniente di fissare un'epoca in cui debba durare questa amministrazione provvisoria; massime che vedo che ne è data la presidenza all'intendente generale della marina, carica questa che, dietro il voto emesso dalla Camera, non può, nè deve più durare per molto tempo. Sarebbe quindi conveniente di fissare un termine per la presentazione del progetto di legge, sulla nuova organizzazione di questa Cassa. Si potrebbe così modificare l'articolo, cioè: « La nuova Cassa invalidi sarà provvisoriamente, pendente un anno, amministrata, ecc. »

**ELENA**. La Commissione si è fatto carico di questo inconveniente, cioè del troppo lungo stato provvisorio al quale si potrebbe andar incontro attenendosi al disposto di quest'articolo. Ma ebbe però a considerare che non si poteva fissare un termine, perchè il regolamento che la Commissione nuova dovrà compilare, non è una cosa tanto breve, nè facile. D'altronde, quantunque l'intendente generale che presiede la Commissione possa forse essere indifferente a che questo provvisorio sia più o meno lungo, è però da osservare che tutti i membri della Commissione saranno o capitani, o armatori, gente insomma che avrà il massimo impegno a che questo provvisorio venga quanto prima a cessare; per il che metteranno ogni cura a redigere presto il progetto, onde possa essere quanto prima posto in esequimento.

Quindi credo che si possa passare sopra questo lieve inconveniente, perchè non saprei come vi si potesse rimediare.

**PRESIDENTE**. Il deputato Mellana insiste nella sua proposta?

**MELLANA**. Vi rinunzio.

**PRESIDENTE**. Allora pongo ai voti l'articolo 6.

(La Camera approva.)

« Art. 7. Il Consiglio di direzione per l'amministrazione della Cassa invalidi sarà composto come segue:

« 1° Intendente generale della marina, presidente;

« 2° Due capitani della marina mercantile, e due negozianti armatori, eletti dalla Camera di commercio di Genova;

« 3° Due altre persone da scegliersi dal ministro della marina. »

La parola è al deputato Bollo.

**BOLLO**. Alla fine dell'ultimo alinea io proporrei le seguenti parole:

« Due altre persone da scegliersi dal signor ministro della marina fra gl'individui appartenenti alla classe mercantile. »

**CAVOUR**, ministro di marina, agricoltura e commercio. Il Ministero non ha difficoltà di aderire alla proposta del deputato Bollo, ma vorrebbe che fosse meglio spiegata, dicesse, cioè: « da scegliersi dal ministro della marina fra capitani e negozianti armatori. »

**BOLLO**. Si scelgano fra capitani, padroni, armatori, come vuole il signor ministro.

**MELLANA**. Io invece propongo che uno almeno di essi debba essere scelto fra i semplici marinai; sono i loro danari che si amministrano; hanno perciò diritto di vedere e di prendere parte all'amministrazione della cosa loro; mi pare che sia tempo una volta di cessare dal considerare il proletario quale incapace. Io mi associo adunque alla redazione pro-

posta dalla Commissione con questa modificazione, che almeno uno debba essere scelto fra i marinai.

**BOLLO.** Io lascio in facoltà al ministro di sceglierli, fra i capitani, fra gli armatori o fra i marinai, ovunque lo si voglia.

**QUAGLIA, relatore.** Le osservazioni che si sono fatte dal signor Mellana furono già prese in considerazione dalla Commissione, ma essa ha creduto di dover lasciare la redazione stata proposta dal Ministero, perchè in ogni caso non si potrebbe raggiungere lo scopo che l'onorevole Mellana ha in mente, i marinai dovendo essere in questa Commissione in minoranza; siccome poi questa Commissione non solamente amministra ma è incaricata, a tenore dell'articolo che segue, di proporre un regolamento, è assolutamente necessario che vi siano persone, non solamente pratiche, ma anche teoriche, ed in Genova specialmente vi sono delle persone legali le quali si sono dedicate specialmente allo studio della legislazione commerciale. L'opera di queste persone, trattandosi di compilare un regolamento, può considerarsi come indispensabile.

Questa Commissione dovrà decidere delle questioni economiche di grande importanza, le quali sono attualmente oggetto di esami profondissimi anche presso altre nazioni. Per conseguenza non basta solamente conoscere lo stato materiale della marina, ma è necessario che si arrechino lumi e che si conosca anche l'intera legislazione.

Così aveva operato il Ministero, il quale nel 1848 aveva nominata una Commissione la quale doveva riferire su tutti i bisogni dei marinai e degli invalidi. Questa Commissione era composta di persone del fóro, le quali erano conosciute per uno studio consumato in questa materia, e gli è per questo motivo che la Commissione ha creduto necessario di lasciare al Ministero la facoltà di introdurre delle persone le quali alla pratica accoppiassero gli studi teorici.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mellana ha la parola.

**MELLANA.** Io accetto l'osservazione fatta dall'onorevole generale Quaglia, ma trovo anche giusto che fra le persone da scegliersi dal ministro vi siano dei semplici marinai. Io quindi non dissentirei che invece di dire: *due altre persone*, si dicesse *tre altre persone da scegliersi dal ministro della marina e con che una almeno di esse sia scelta fra i marinai*. Spero che la Camera, compiendo ad un debito di giustizia, vorrà dare ai marinai questa soddisfazione, che uno di essi almeno partecipi alle discussioni della Commissione, concorra co' suoi Consigli e col suo voto a migliorare la causa de' suoi compagni di lavoro e di pericoli.

**CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio.** L'onorevole deputato Mellana propone alla Camera che essa voglia stabilire che fra le persone da scegliersi dal ministro della marina per comporre la Commissione di cui si parla in quest'articolo vi siano anche dei semplici marinai. Egli è mosso a fare questa proposizione da un sentimento di giustizia, ma io faccio osservare all'onorevole preopinante come l'interesse della Cassa, a parer mio, abbia a trovarsi molto meglio tutelato quando venga amministrata dai capitani e dalle altre persone appartenenti alla marina mercantile, che non se lo fosse per opera dei semplici marinai. In fatti i capitani contribuiscono alla Cassa e non ne partecipano ai benefici se non in circostanze straordinarie, perchè in virtù dei vigenti regolamenti bisogna provare d'essere nell'assoluta necessità per aver diritto ad una pensione sulla Cassa; dunque i capitani che contribuiscono, senza averne che in menoma parte i profitti, possono considerarsi come imparziali e senza interesse alcuno a malversare e non amministrare rettamente

questo danaro. Il marinaio invece, il quale si troverà sempre nella condizione di poter concorrere ai benefici della Cassa, e che avrà a deliberare intorno a questioni che lo riguardano o riguardano i suoi amici, non si troverà in una condizione d'imparzialità come può trovarsi il capitano il quale conosce quanto i marinai i bisogni loro, e può dare un retto giudizio sulle domande che si presentano alla Cassa.

Si osservò poi, come già diceva il relatore, che qui si tratta di proporre un progetto di legge sopra una delle questioni le più difficili, poichè, e in Francia, e in Inghilterra si sono fatti moltissimi studi sull'ordinamento di questa Cassa d'invalidi, e finora, nè in un paese, nè nell'altro si poté giungere ad una soluzione soddisfacente.

Ora, la questione essendo ardua e difficile, io chiedo all'onorevole preopinante se egli crede che un marinaio, il quale sarà probabilmente illetterato (e qui giova notare nel vero senso della proposizione Mellana, che non s'intende già di un individuo che abbia navigato pochi anni, e che poi abbia abbandonata la carriera, ma d'un vero marinaio) e che avrà molta pratica nella navigazione, ma affatto ignaro in fatto di legislazione, possa essere utile in questa Commissione.

Io credo quindi di dover respingere la proposta dell'onorevole deputato Mellana.

**MELLANA.** Risponderò all'onorevole signor ministro, che io aveva proposto di ammettere un marinaio nella Commissione per dare un primo esempio di progresso veramente liberale, per accennare al principio di elezione che spero sarà introdotto nella nuova legge, per soddisfare al giusto orgoglio dei marinai di vedere uno almeno di essi sedere fra chi deve amministrare la Cassa che deve sovvenire alla loro vecchiaia.

Risponderò poi al signor ministro della marina, che diceva che i capitani e gli armatori concorrono a pagare, e non concorrono mai a percevere le pensioni, facendogli osservare che i capitani e gli armatori sono essenzialmente quelli che godono di questa Cassa, perchè non bisogna dimenticare, che se il marinaio si espone ai pericoli per uno stipendio modico, è appunto perchè calcola che col tempo avrà una pensione, e i capitani, e gli armatori, ove non ci fosse questa istituzione, dovrebbero pagarli a molto maggior prezzo. Ora dunque vede il signor ministro, che questa Cassa è istituita più propriamente nell'interesse dei capitani e degli armatori, che in quello degli stessi marinai. Inoltre io non intendo che di dare una soddisfazione ai marinai, non già di rendere il loro voto preponderante; diffatti mantengo tutto il personale che la Commissione e il Ministero hanno creduto di mettere, e non vi aggiungo che un solo marinaio, perchè spero assai nell'effetto morale, e nel vedere la Camera incamminarsi su questa via di giustizia e di prudenza.

**PRESIDENTE.** Vi sono dunque tre proposizioni: la prima del signor Bollo perchè l'alinea 3 del 6° articolo sia così concepito: « due altre persone da scegliersi dal ministro della marina fra i capitani... »

**BOLLO.** Si dica: « fra gli iscritti nella marina mercantile. »

**PRESIDENTE.** «...fra gli iscritti nella marina mercantile. »

Vi è in secondo luogo la proposizione del deputato Mellana, la quale invece porterebbe tre altre persone da scegliersi dal ministro della marina, fra le quali un marinaio.

Finalmente vi è la proposizione della Commissione, in cui essa persiste, e nella quale si lascia la libertà della scelta al ministro della marina.

Domanderò prima se è appoggiata la proposta del depu-

tato Mellana che si allontana di più, perchè porta la creazione di un altro membro del Consiglio nella categoria dei marinai.

(È appoggiata.)

**FAGNANI.** Io appoggerei volentieri questa proposta dell'onorevole Mellana, semprechè la prima parte di questo emendamento sia conforme a quella del deputato Bollo.

**MELLANA.** Io non posso accettare la clausola proposta dall'onorevole Fagnani, inquantochè mi pare necessario di comprendere in questa Commissione una qualche persona legale, ed è perciò che la mia proposta non toglie nulla all'idea della Commissione.

**PRESIDENTE.** Domando al signor Fagnani se intende di formulare una proposizione.

**FAGNANI.** Io non insisto.

**PRESIDENTE.** Domando ora se è appoggiata la proposta del deputato Bollo, la quale convertirebbe questo alinea terzo in questi termini:

« Due altre persone da scegliersi dal ministro di marina fra gli iscritti nella marineria mercantile. »

(È appoggiata.)

Porrò ai voti la proposta della Commissione.

**DEMARCHE.** Perdoni, ma parmi che la proposta dell'onorevole deputato Mellana debba avere su tutte le altre la precedenza, e che si possa considerare come la più ampia, perchè lascia maggior facoltà al ministro, conferendogli pur quella di scegliere anche un marinaio.

**PRESIDENTE.** Do la precedenza alla proposizione Mellana, quindi pongo ai voti il suo emendamento così concepito:

« Tre altre persone da scegliersi dal ministro della marina, una delle quali dovrà essere un marinaio. »

(Non è approvato.)

Ora porrò ai voti l'emendamento del deputato Bollo alla proposta della Commissione; lo rileggo:

« Due altre persone da scegliersi dal ministro della marina tra gli iscritti nella marineria mercantile. »

**QUAGLIA, relatore.** Io faccio osservare che questi iscritti marittimi per lo più non sono che semplici marinai.

*Voci.* Oh! Non tutti! E i graduati?

**QUAGLIA, relatore.** Possono essere di qualunque grado; ma ad ogni modo, il Consiglio che dovrà redigere il nuovo regolamento per il progetto di legge per una nuova Cassa di assistenza, di provvidenza agli invalidi della marina, non avrebbe nessuna persona influente, e resterebbe più a disposizione dell'intendente, di quello che lo sia nel modo in cui viene proposto dalla Commissione; esso dominerebbe assai più il Consiglio, che nella maniera proposta nel progetto.

**PRESIDENTE.** Essendo stato appoggiato l'emendamento del deputato Bollo, lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova è adottato.)

Ora metto ai voti la prima parte di quest'articolo 7. (*Vedi sopra.*)

(La Camera approva.)

Pongo ai voti l'intero articolo. (*Vedi sopra.*)

(La Camera approva.)

« Art. 8. Sarà cura del Consiglio di direzione di preparare sollecitamente, e presentare al ministro di marina un progetto per la riorganizzazione e servizio della Cassa invalidi. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 9. Durante il corso di quest'amministrazione prov-

visoria, la Cassa corrisponderà all'azienda di marina la somma di lire mille per rimborso di spese stampati, ufficio e cancelleria, oltre il due per cento ai contabili, cui sarà dato il carico di fare le esazioni per conto della Cassa, escluse quelle dei capitali, per cui l'aggio sarà ridotto al 0,50. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 10. La Cassa invalidi sarà alimentata dai seguenti introiti:

1° Dalla retribuzione mensile imposta alla gente di mare dalla tabella terza, annessa al regio brevetto 3 agosto 1841.

2° Dalla metà delle paghe dovute ai disertori della marina mercantile.

3° Dalla quota delle prede fatte con legni mercantili.

4° Dalla parte di prede spettanti ai marinai della marina mercantile, disertori e morti, quando non sieno state reclamate entro quattro anni.

5° Dall'interesse dei capitali devoluti alla nuova Cassa invalidi.

6° Dalla rendita del patrimonio *riscatto schiavi.* »

La Commissione non fa che aggiungere la parola *intanto*, alla prima parte di quest'articolo.

Il Ministero non si oppone a questa redazione?

**CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio.** L'accetto.

**FARINA PAOLO.** Io vorrei sottoporre un'osservazione alla Camera relativamente a quest'articolo.

L'alinea primo di quest'articolo consacrerrebbe la massima di una cassa di mutua assistenza forzata tra i marinai, perchè obbligherebbe, a tenore della tabella annessa al brevetto del 1841, tutti i marinai a versare mensilmente una parte del loro assegno nella Cassa invalidi. Ora io domando quali siano i motivi speciali che possono indurre a fare un'eccezione alla regola generale di libera associazione, per fare che, invece di lasciar questa volontaria, si abbia a renderla obbligatoria; forse a questo s'è provvisto dalla Commissione col'introdurre nella sua redazione la parola *intanto*, e non consacrare con ciò che un sistema provvisorio.

Ove ciò sia, non aggiungerò altro, perchè non si tratta che di dar tempo per presentare una sistemazione definitiva: ma se mai si intendesse di consacrare il sistema di un'associazione forzata fra tutti i marinai, io crederei di dovermi opporre, giacchè sarebbe in contraddizione colla massima della libertà industriale. Conseguentemente desidererei sapere dal signor relatore se veramente la parola *intanto* sia introdotta per non pregiudicare la questione.

**ELENA.** Il progetto che verrà formulato dalla nuova amministrazione potrà rendere obbligatorio o no questo modo di associazione, però io non vedo inconveniente alcuno a che debba essere obbligatorio. La Commissione ammette in tesi generale che le associazioni debbano essere libere e non coattive, ma pensa altresì che l'arte del marinaio è un'arte tutta speciale, soggetta a tante vicissitudini e tanti infortunii, chè s'è trovata opportuna una legislazione di natura speciale.

Non è solo qui presso di noi che si sia trovato conveniente di rendere quest'associazione obbligatoria; questo è un sistema che si è assai generalizzato presso quasi tutte quelle nazioni nelle quali la marineria ha preso un grande sviluppo. Troviamo che il sistema obbligatorio fu esteso in Francia mediante l'*établissement des invalides de la marine*; lo troviamo stabilito egualmente in Olanda, colla società intitolata *Zeeman-Hoap* (*Speranza dell'uomo di mare*); vediamo ancora che è obbligatorio in Inghilterra, come pure negli Stati

Uniti d'America. In tutti questi luoghi vi sono diritti, i quali o si esigono sopra i marinai o sopra il tonnello del bastimento, od in vari altri modi; ma dove si rese questa istituzione obbligatoria, si fece senza incontrare opposizione nei marinai che riguardano quest' istituzione ben diversamente che un vincolo che li lega, ma come un beneficio. Se questa istituzione già non esistesse così stabilita, io credo che sarebbe opportuno di introdurre il vincolo. Nè si dica che questa è carità legale, perchè non si può dire che sia l'ozioso che è assicurato nella sua vecchiaia. Per conseguire diritti alla pensione in vecchiaia, è necessario lavorare e perdurare lungamente in un mestiere assai duro. Io dunque concludo dicendo, che sarebbe mia opinione che, quand'anche questa associazione non fosse obbligatoria, sarebbe conveniente di stabilirla tale; ma però questo non toglie che la Commissione incaricata di questo progetto possa o no renderla obbligatoria, secondo che crederà.

**QUAGLIA, relatore.** Io credo che la difficoltà posta in campo dal deputato Farina sia tolta dalla relazione alla pagina 5, dove è detto:

« Il ministro, nel mentre che col suo progetto propone la separazione degli interessi militari dai mercantili, dichiara essere nel divisamento di creare una nuova Cassa per questi ultimi — riducendola alla condizione di una mera opera di beneficenza privata, avendo fondo ed amministrazione propria senza alcuna ingerenza del Governo, tranne quella di una mera sorveglianza nell'interesse pubblico. — »

La Commissione poi soggiunge:

« La Commissione, nel riconoscere in questo concetto il voto formulato dai marinai nella loro petizione alla Camera, del 17 gennaio prossimo passato, credè estraneo al suo attuale mandato di esaminare o pronunciare un parere sopra tanto grave materia. Essa però non potè a meno di approvare la disposizione del presente progetto, con cui si affidano questi studi alla Commissione direttrice provvisoria della Cassa, che con questo si stabilisce. »

La Commissione dichiara che non ha voluto per nulla pregiudicare la questione, la quale resta affatto intatta qualunque sistema si voglia adottare. Essa non ha voluto che esternare il suo parere. Quindi la questione non è pregiudicata.

**FARINA PAOLO.** Io sono soddisfatto di questa dichiarazione del signor relatore, riserbandomi il dritto di rispondere all'onorevole deputato Elena allorquando verrà il caso per sostenere la mia tesi di *libertà*, invece della sua di *obbligazione*.

**QUAGLIA, relatore.** Farò una semplice modificazione di redazione.

Il progetto dice al terzo alinea:

« 3° Dalla parte delle prede fatte con legni mercantili; »

invece il regolamento dice: « il quinto delle prede fatte con legni mercantili. » Reputo cosa conveniente il redigere quest'alinea in conformità col regolamento.

**CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio.** L'errore consiste nel non essersi copiato bene il regolamento.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 10 con questa correzione.

(La Camera approva.)

« Art. 11. Una Commissione nominata di concerto dai ministri delle finanze e della marina procederà al riparto dei capitali e dei fondi esistenti in cassa, giusta le basi stabilite all'articolo 2 fra il demanio e la nuova Cassa invalidi. »

La Commissione propone quest'aggiunta:

« Il riparto da essa fatto sarà definitivo e valido, tostochè avrà ricevuto l'approvazione de' sopraddetti signori ministri, e del Consiglio di direzione. »

**CAVOUR, ministro di marina, agricoltura e commercio.** Il Ministero acconsente.

**BERTINI.** Io propongo alla Camera la soppressione della parola *signori* nell'alinea dell'articolo 11, onde mantenere l'uniformità della dicitura, stantechè in principio dell'articolo è scritto *dai ministri*, ecc., e non *dai signori ministri*. (Si ride)

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti quest'articolo come fu emendato.

(È approvato.)

« Art. 12. Finchè il riordinamento indicato dall'articolo 6 non sia sanzionato, la nuova Cassa sarà amministrata a tenore dei regolamenti vigenti, per ciò che riflette la Cassa mercantile. »

(È approvato.)

La legge, come fu votata per articoli, rimane così concepita. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 518.)

Si procede allo scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	110
Maggioranza.....	56
Favorevoli.....	108
Contrari.....	2

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Discussione del progetto di legge pel riordinamento dei Monti di soccorso in Sardegna;

2° Relazioni di petizioni.